



CONVENZIONE

TRA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA - DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA (di seguito "Dipartimento"), C.F. 80007370382, P.IVA 00434690384, con sede legale in Ferrara, CAP 44121, Corso Ercole I d'Este 37, PEC giurisprudenza@pec.unife.it, rappresentata dalla Direttrice *pro tempore*, Prof.ssa Serena Forlati, autorizzata alla sottoscrizione del presente atto con delibera del Consiglio di Dipartimento espresso nella seduta del 7 febbraio 2023

E

l'Associazione "AVVISO PUBBLICO" ENTI LOCALI E REGIONI CONTRO MAFIE E CORRUZIONE, C.F. 94062420362, P.IVA 11246740010, con sede legale in Roma, CAP 00185, Via Giovanni Giolitti 341, PEC avvisopubblico@pec.it, rappresentata da Roberto Montà, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con delibera dell'Ufficio di Presidenza in data 3 febbraio 2023

di seguito indicati congiuntamente come "Parti" o singolarmente come "Parte"

VISTO

l'articolo 8 comma 3 dello Statuto dell'Università degli Studi di Ferrara, ai sensi del quale l'Ateneo, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, può stabilire rapporti con enti pubblici e privati italiani attraverso contratti e convenzioni per ogni forma di cooperazione didattica e scientifica e comunque per lo svolgimento di attività di comune interesse;

PREMESSO CHE

- a) Il Dipartimento di Giurisprudenza è una struttura autonoma dell'Università degli Studi di Ferrara, ente pubblico che ha per fine primario l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze umanistiche, la promozione e l'organizzazione della ricerca, la preparazione culturale e professionale, il trasferimento dell'innovazione;
- b) Il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Ferrara intende implementare la rete di rapporti con i soggetti pubblici e privati che svolgono attività di studio e ricerca per lo scambio di conoscenze reciproche finalizzate alla programmazione della propria attività didattica, di ricerca, di formazione postuniversitaria;
- c) Presso il Dipartimento di Giurisprudenza è attivo sin dal 2018 il Centro Macrocrimes – Centro studi giuridici europei sulla grande criminalità
- d) Il Laboratorio interdisciplinare di studi sulla mafia e le altre forme di criminalità organizzata (Laboratorio MaCrO) afferente al Dipartimento di Giurisprudenza è dunque confluito in MaCrOLab, articolazione del più ampio Centro Macrocrimes che ha per scopo lo studio, la



ricerca e la formazione in merito alle mafie e agli strumenti di contrasto del crimine organizzato;

- e) AVVISO PUBBLICO è un'Associazione nata nel 1996 con l'intento di collegare ed organizzare gli Amministratori pubblici che concretamente si impegnano a promuovere la cultura della legalità democratica nella politica, nella Pubblica amministrazione e sui territori da essi governati;
- f) AVVISO PUBBLICO ha dato vita nel dicembre 2014 al progetto denominato Osservatorio Parlamentare, un portale che monitora quotidianamente l'attività parlamentare di prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata e alla corruzione e fornisce documenti e approfondimenti su argomenti specifici, avvalendosi della collaborazione di esperti, studenti e docenti universitari;
- g) AVVISO PUBBLICO, attraverso uno specifico Dipartimento della medesima Associazione, realizza corsi di formazione per amministratori locali e personale della Pubblica amministrazione oltre ad iniziative di sensibilizzazione rivolte a tutti i cittadini, alle categorie professionali e del mondo del lavoro;
- h) Il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Ferrara e AVVISO PUBBLICO hanno interesse a collaborare a progetti di natura scientifica, culturale, formativa e di aggiornamento;
- i) E' già attiva una pluriennale collaborazione tra Il Dipartimento di Giurisprudenza e Avviso Pubblico, mediante un accordo stipulato nel 2017, che le Parti intendono proseguire dato il fruttuoso svolgimento delle attività oggetto dell'accordo.

TUTTO CIO' PREMESSO,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Premesse

Le premesse alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

Articolo 2 – Oggetto

1. Il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Ferrara, anche avvalendosi del Centro Macrocrimes – Centro studi giuridici europei sulla grande criminalità e di MaCrOLab - Laboratorio interdisciplinare di studi sulla mafia e le altre forme di criminalità organizzata, e AVVISO PUBBLICO, nell'interesse comune e reciproco, intendono collaborare alla progettazione e realizzazione di attività di ricerca scientifica, di documentazione, di divulgazione, di formazione e di orientamento destinata agli studenti e ai soggetti coinvolti nei percorsi formativi del Dipartimento di Giurisprudenza (tra cui il Corso di Dottorato di ricerca), ai soci di Avviso Pubblico e in generale ai soggetti potenzialmente interessati alle iniziative promosse da AVVISO PUBBLICO.

Articolo 3– Obblighi/impegni delle Parti

1. Il Dipartimento di Giurisprudenza e AVVISO PUBBLICO si impegnano reciprocamente a riconoscere il patrocinio alle iniziative e ai progetti promossi dall'altra parte e coerenti con i rispettivi fini istituzionali, secondo modalità da concordare di volta in volta.
2. Il Dipartimento di Giurisprudenza e AVVISO PUBBLICO, nell'ambito delle finalità di cui all'articolo precedente e per favorire l'interazione e lo scambio tra le parti, potranno



riconoscersi reciprocamente – in subordine alla disponibilità degli spazi – l'utilizzo delle strutture del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Ferrara e/o di AVVISO PUBBLICO per lo svolgimento di attività di ricerca, formazione e divulgazione o coordinamento.

3. Per l'efficacia delle iniziative, il Dipartimento di Giurisprudenza e AVVISO PUBBLICO si impegnano a concordare preventivamente tematiche, tempi di attuazione dei progetti e destinatari dei medesimi. Le Parti mettono in atto le iniziative utili a realizzare le finalità sopra indicate, in particolare attraverso:
 - a. la realizzazione di studi, ricerche, dossier, tesi di laurea sulle diverse forme in cui si manifestano i fenomeni richiamati nell'articolo 2;
 - b. l'organizzazione di seminari tematici di approfondimento delle metodologie di analisi di tali fenomeni;
 - c. l'individuazione di ricercatori e studenti che prestino la loro collaborazione volontaria, utilizzando principalmente gli apparati tecnologici e internet, all'aggiornamento dell'Osservatorio parlamentare ed alla sezione "Documentazione" del sito di Avviso Pubblico sui fenomeni indicati nell'art. 2;
 - d. l'organizzazione di convegni, aperti a docenti, amministratori locali, funzionari pubblici, esperti, studenti, organi di stampa e altri soggetti interessati, per dar conto periodicamente dei risultati dell'attività di studio e ricerca.
4. L'impegno per sostenere i costi di personale o di quanto necessario alla realizzazione delle singole iniziative, sarà specificatamente determinato di volta in volta dalle parti con scambio di note, restando inteso che il presente accordo non implica alcun onere finanziario per le parti.
5. Il Dipartimento di Giurisprudenza e AVVISO PUBBLICO si impegnano a diffondere, con i mezzi ritenuti più opportuni, la notizia delle iniziative progettate in comune e ospitate presso le sedi del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Ferrara o di AVVISO PUBBLICO, autorizzando l'altra parte, in tali casi, all'utilizzo del proprio logo (sigillo).

Articolo 4 - Costi

La presente convenzione non comporta costi a carico delle Parti.

Articolo 5 – Referenti

Il Dipartimento di Giurisprudenza indica quali referenti della presente convenzione le prof.sse Stefania Carnevale (stefania.carnevale@unife.it), Serena Forlati (serena.forlati@unife.it), Orsetta Giolo (orsetta.giolo@unife.it).

Avviso Pubblico indica quale referente del presente convenzione il dott. Pierpaolo Romani (coordinatore nazionale di Avviso Pubblico) e il dottor Claudio Forleo (responsabile dell'Osservatorio parlamentare) – mail: osservatorio@avisopubblico.it

che congiuntamente redigono un rapporto finale di attività con valutazione dei risultati conseguiti e una relazione programmatica di attività futura, da sottoporre per valutazione ai rispettivi organi competenti ai fini dell'eventuale rinnovo o proroga dell'atto.



Articolo 6 – Titolarità e uso dei risultati di studio o ricerca

1. Fermo restando che le parti sono titolari esclusive dei risultati conseguiti autonomamente e con mezzi propri, nell'ipotesi in cui lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione porti a risultati congiunti, la proprietà degli stessi sarà attribuita alle parti in modo da rispecchiare la partecipazione scientifica ed economico-finanziaria di ciascuna di esse.

Articolo 7 – Obblighi di riservatezza

Le parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione della presente convenzione e conseguentemente si impegnano a:

- a) non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra parte;
- b) non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra parte per fini diversi da quanto previsto dalla presente convenzione.

Le parti s'impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.

Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitano di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione. In ogni caso, le informazioni confidenziali non potranno essere divulgate a terzi senza il preventivo consenso scritto della parte che le ha rivelate.

Le parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili a persone esperte ed a chi operi nel settore, o lo diventino successivamente per scelta della persona che ne sia titolare, senza che la parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato la presente convenzione.

Art. 8 – Comunicazioni

Qualsiasi comunicazione tra le parti dovrà essere effettuata presso i seguenti indirizzi:

Dipartimento di Giurisprudenza
dell'Università degli Studi di Ferrara
c/o Segreteria amministrativa
C.so Ercole I d'Este, 37 - Ferrara
tel. 0532/974760
e-mail direttore.giurisprudenza@unife.it

c.a. Sig. Roberto Montà (Presidente)
Via Giovanni Giolitti, 341 - 00185 Roma
tel. 334 6456547 (coordinatore nazionale)
e-mail presidente@avisopubblico.it;
coordinatore@avisopubblico.it

Articolo 9 – Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali, forniti dai soggetti interessati in relazione alle attività previste dalla presente convenzione, avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 del 27 aprile 2016 (General Data Protection Regulation, di seguito GDPR).

Le Parti convengono che il presente articolo non esaurisce gli obblighi loro incorrenti in materia di privacy e di impegnarsi, di concerto con il/la responsabile della struttura che effettua la raccolta dei dati, nel momento in cui verranno messe in atto le singole attività concretamente discendenti dalla presente convenzione, e qualora le stesse prevedano il trattamento di dati personali, ad



ottemperare a quanto previsto dal GDPR, in materia di diritti delle persone interessate e delle informazioni da fornire loro ai sensi dei citati artt. 13 e 14 (c.d. "informativa sulla privacy").

Articolo 10 - Rispetto delle norme in tema di prevenzione della corruzione

Le Parti dichiarano di aver preso visione e di conoscere il contenuto:

- a) del DPR 16 aprile 2013, n. 62, recante disposizioni in materia di codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei codici di comportamento aziendali;
- b) delle misure di prevenzione contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e pubblicati sui rispettivi siti istituzionali, nelle sezioni dedicate all'Amministrazione Trasparente di cui al d.lgs. n. 33/2013.

Le Parti dichiarano altresì di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento del rapporto di collaborazione, comportamenti conformi alle previsioni contenute nei documenti di cui sopra.

La violazione del Codice di comportamento o l'inosservanza delle misure di prevenzione di cui sopra comporterà la risoluzione di diritto del rapporto di collaborazione oggetto della presente accordo, fermo restando, in ogni caso, il diritto al risarcimento del danno alla Parte lesa.

Articolo 11 – Sicurezza

Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal testo unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e ss.mm.ii., si stabilisce che i datori di lavoro delle parti si debbano coordinare in riferimento alla valutazione dei rischi, alla sorveglianza sanitaria, alla formazione per i rischi specifici, alla dotazione dei DPI, alle misure di prevenzione e protezione da adottare e ad ogni aspetto previsto dal testo unico, relativamente a tutto il personale coinvolto.

Articolo 12 - Coperture assicurative

Le parti si danno reciprocamente atto che:

- a) gli studenti e le studentesse autorizzati/e alle attività formative sono coperti dall'Università di Ferrara con assicurazione contro gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento delle attività, nonché con assicurazione per responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante l'effettuazione delle stesse;
- b) il personale universitario, autorizzato a svolgere le attività indicate nella presente convenzione, è coperto da assicurazione di legge contro gli infortuni che dovesse subire in qualsivoglia sede tali attività si svolgano, così come previsto ai sensi di legge, nonché con assicurazione dell'Università di Ferrara per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose); qualora l'Università dovesse riscontrare che il comportamento del proprio personale dia luogo a responsabilità verso terzi imputabili a colpa grave, valuterà tutte le azioni a propria tutela nei confronti del soggetto coinvolto, eventualmente avvalendosi anche della facoltà di esercitare il diritto di rivalsa nei suoi confronti;
- c) il personale dipendente da Avviso Pubblico autorizzato a svolgere le attività indicate nella presente convenzione è coperto da assicurazione di legge contro gli infortuni che dovesse subire in qualsivoglia sede tali attività si svolgano, nonché da assicurazione di Avviso Pubblico per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose);
- d) le parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente



necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

Articolo 13 – Durata della convenzione e procedure di proroga e di rinnovo

1. La presente convenzione ha durata di 3 anni, a decorrere dalla data di perfezionamento della stessa, con possibilità di:
 - proroga per ulteriori periodi di pari durata, sulla base di un accordo scritto (scambio di lettere), che si affiancherà al testo originario immodificato della convenzione già sottoscritta, approvato dai rispettivi organi competenti e conseguente all'intervenuta positiva valutazione dei medesimi organi deliberanti in merito al rapporto finale di attività con valutazione dei risultati conseguiti e alla relazione programmatica di attività futura, di cui al precedente articolo 5;
Il mancato invio, entro 60 gg dalla scadenza dell'atto originario, di comunicazione scritta di accettazione della proroga, costituirà giusta causa di recesso per la controparte;
 - rinnovo per ulteriori periodi di pari durata, sulla base della sottoscrizione di una nuova versione corretta e modificata della convenzione originaria, approvata dai rispettivi organi competenti e conseguente all'intervenuta positiva valutazione dei medesimi organi deliberanti in merito al rapporto finale di attività con valutazione dei risultati conseguiti e alla relazione programmatica di attività futura, di cui al precedente articolo 5.
2. Ogni modifica del presente accordo dovrà rivestire, a pena di nullità, la forma scritta ed essere sottoscritta da entrambe le parti.

Articolo 14 - Recesso o scioglimento

Le parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare a mezzo Posta elettronica certificata (PEC).

Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.

Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita.

In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso.

Articolo 15 – Controversie

Le parti concordano di definire in via amichevole qualsiasi controversia dovesse insorgere dall'interpretazione e dall'applicazione della presente convenzione.

Le parti convengono che, non perfezionata tale amichevole composizione, ogni controversia in materia di diritti ed obblighi, interpretazione e applicazione della convenzione medesima sarà rimessa alla competenza dell'autorità giudiziaria e che sarà competente in via esclusiva il Foro di Ferrara, ferma restando la giurisdizione esclusiva del Tribunale amministrativo regionale competente ai sensi dell'articolo 133, lettera a) numero 2) del decreto legislativo 8 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo).

Articolo 16 – Sottoscrizione, registrazione e imposta di bollo

La presente convenzione è sottoscritta in via telematica con firma digitale, ai sensi dell'articolo 15,



**Università
degli Studi
di Ferrara**

**Dipartimento
di Giurisprudenza**

Università degli Studi di Ferrara
Dipartimento di Giurisprudenza
Corso Ercole I d'Este, 37 • 44121 Ferrara
direttore.giurisprudenza@unife.it
tel. 0532 455651 • fax. 0532 200188
giuri.unife.it

comma 2 bis, della legge 241/1990.

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell'Università giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ferrara n. prot. 7035 del 17/02/2016.

Il presente atto inoltre è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 4, 5, 6 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 26 aprile 1986 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) ed è soggetto ad imposta di bollo come da tariffa allegato A – parte I articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo) e ss.mm. ii.

Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

La Direttrice

Prof.ssa Serena Forlati

firmato digitalmente

AVVISO PUBBLICO

Il Presidente di Avviso Pubblico

Sig. Roberto Montà

firmato digitalmente